

# PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Finmeccanica S.p.a.

e

**Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil Nazionali**

sulla definizione dei criteri guida e delle modalità di applicazione del **Contratto di Apprendistato Professionalizzante** quale strumento di riferimento per l'accesso al lavoro nelle Società controllate del Gruppo Finmeccanica


## PREMESSA

Il presente Protocollo intende regolamentare la materia dell'Apprendistato Professionalizzante - così come disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 e dal Contratto Collettivo Nazionale per l'Industria Metalmeccanica del 19 gennaio 2006 - per quanto riguarda i principi ed i criteri che le Società controllate del Gruppo Finmeccanica saranno tenute ad applicare a decorrere dalla data odierna per l'immissione al lavoro di nuovo personale attraverso l'utilizzo della suddetta tipologia contrattuale, confermando integralmente la definizione di specifiche norme relative al mercato del lavoro previste - o in via di definizione - negli accordi integrativi aziendali.

Tutto ciò premesso, Finmeccanica S.p.a. e le Organizzazioni Sindacali Nazionali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, concordano quanto segue:

- 1) Le Parti, fermo restando che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituisce la tipologia contrattuale di riferimento per l'assunzione del personale, concordano che per l'accesso al lavoro del nuovo personale dotato dei requisiti anagrafici per i quali è applicabile il contratto di Apprendistato Professionalizzante, tale istituto costituisca lo strumento contrattuale di riferimento, seppur non esclusivo.  
Le Società controllate del Gruppo Finmeccanica saranno, pertanto, impegnate a verificare l'applicabilità del contratto di Apprendistato Professionalizzante con priorità rispetto alle altre tipologie contrattuali diverse dal contratto a tempo indeterminato.

Ciò in coerenza con la finalità formativa dello strumento stesso, volta ad assicurare - attraverso piani formativi mirati su competenze di base, trasversali e tecnico-professionali - l'acquisizione di una qualifica professionale di destinazione coerente con i livelli di conoscenza teorico-pratica richiesti nell'ambito dei percorsi di inserimento del personale previsti a livello di Gruppo.




2) Fermo restando il rispetto di quanto già definito – o in via di definizione – negli accordi integrativi aziendali delle singole Società controllate del Gruppo Finmeccanica e l'autonomia delle Società nell'individuazione degli strumenti contrattuali per l'immissione al lavoro sotto il profilo dei costi, degli impatti gestionali, della quantificazione dei fabbisogni occupazionali e dei relativi profili professionali, si conferma il livello aziendale per l'individuazione delle modalità applicative dei criteri guida disciplinati nel presente Protocollo d'Intesa, così come di seguito specificato:

- o Le Parti concordano che i lavoratori assunti con Contratto di Apprendistato Professionalizzante godranno degli stessi diritti e tutele sindacali previsti per il personale a tempo indeterminato.
- o Relativamente agli istituti di natura retributiva legati alla contrattazione di secondo livello, le Parti concordano che il riconoscimento del Premio di Risultato, così come definito nell'ambito dei singoli accordi aziendali delle Società controllate del Gruppo Finmeccanica, viene esteso al personale assunto con Contratto di Apprendistato Professionalizzante.
- o Le Parti concordano, inoltre, che, fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del Contratto Nazionale per la Disciplina dell'Apprendistato nell'Industria Metalmeccanica, le durate effettive e le condizioni del Contratto di Apprendistato Professionalizzante in relazione alle qualifiche da conseguire, andranno definite in sede aziendale, tenendo conto dell'elevato livello di professionalità richiesto ed espresso nelle Società controllate del Gruppo Finmeccanica, dei titoli di studio e di eventuali esperienze lavorative aziendali precedenti.
- o L'andamento dei percorsi dei lavoratori con Contratto di Apprendistato Professionalizzante verrà verificato periodicamente in sede aziendale

3) Le Parti si incontreranno successivamente e periodicamente per le necessarie verifiche sullo stato di applicazione del Presente Protocollo.


Letto, confermato e sottoscritto

**FINMECCANICA S.p.a.**



Roma, 04 Aprile 2006

**FIOM CGIL NAZIONALE**



**FIM CISL NAZIONALE**



**UILM UIL NAZIONALE**

